



PRINCIPALI ADEMPIMENTI CHE DISCIPLINANO L'ALLEVAMENTO DEI CAPRINI E OVINI

Riferimenti normativi: D.lgs 134/2022 e D.M. 07.03.2023 (Manuale operativo identificazione e registrazione degli animali)

DEFINIZIONI

«**Stabilimento**»: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali, su base temporanea o permanente, identificato da un codice aziendale;

«**Attività**»: tipologia di attività svolta da un operatore in uno stabilimento e inerente ad animali di una stessa specie o gruppo di specie;

«**Allevamento**»: attività di un operatore che alleva ed è responsabile di uno o più caprini e ovini in uno stabilimento;

«**Operatore**»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, che qualora non sia il proprietario dei caprini e degli ovini agisce in accordo e per conto di quest'ultimo ai fini della gestione del sistema I&R;

«**Proprietario**»: la persona fisica o giuridica che ha la proprietà di un caprino e un ovino;

«**Trasportatore**»: un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;

«**Documento di accompagnamento**» (ex foglio rosa): l'operatore e il trasportatore assicurano che durante ogni spostamento del caprino o dell'ovino sia reso sempre disponibile il documento di accompagnamento.

Obblighi in materia di registrazione degli stabilimenti ordinari e degli operatori

1. L'operatore (persona fisica o giuridica), prima di iniziare la propria attività e per assolvere agli obblighi di legge deve registrarsi o nell'ambito di uno stabilimento già esistente o richiedere la registrazione di un nuovo stabilimento nel quale verranno detenuti gli animali, attraverso il SUAPE competente per territorio. **L'operatore responsabile degli animali può non essere il proprietario degli stessi.** Nei casi in cui l'operatore è una società, nelle richieste, deve essere indicato il legale rappresentante.

Le registrazioni sono obbligatorie anche per i trasportatori.

Il SUAPE, in quanto soggetto unico responsabile, ricevuta la comunicazione e fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le informazioni necessarie, ne cura la trasmissione a tutti gli enti interessati, ivi compresi i **Servizi Veterinari**.

Ricevuta la comunicazione dal SUAPE, la ASSL verifica la congruenza di quanto presente nella documentazione che comprende anche la **planimetria** e la **relazione contenente la descrizione dell'attività svolta**, oltre che **le specifiche tecniche delle attrezzature presenti**. Se necessario, la ASSL richiede all'operatore di presentare ulteriori documenti (**efficienti dispositivi manuali o meccanici tali da garantire il contenimento degli animali secondo la loro categoria di appartenenza (manuale operativo 2.4.1)**). Se i dati della documentazione sono congruenti con i

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



requisiti normativi in materia di sanità e benessere animale, la ASSL registra in BDN lo stabilimento e la relativa attività .

Per la registrazione fermo restando i casi di incongruenze documentali, non vi è obbligo di verifica dei requisiti dell'attività dello stabilimento da parte della ASSL prima della registrazione. La verifica sarà comunque effettuata durante le attività ufficiali di controllo routinarie e ogni volta che l'ASSL lo ritenga opportuno.

Registrazione stabilimenti e operatori FAMILIARI

Per la registrazione di allevamenti familiari è possibile la registrazione in BDN direttamente presso la ASSL e non tramite SUAPE. In tali casi la ASSL, prima della registrazione, controlla direttamente la conformità documentale e, in caso di incongruenze, esegue un sopralluogo per la verifica dei requisiti di sua competenza. L'apertura dell'allevamento familiare deve essere comunicata al Comune nel cui territorio ricade l'allevamento. **Se ritenuto opportuno, la ASSL può richiedere alle Autorità Comunali la valutazione di aspetti inerenti al piano regolatore generale e ad altre disposizioni locali (abusi edilizi).**

Se in uno stabilimento è registrato un allevamento familiare di una determinata specie, non può coesistere un allevamento ordinario né un altro allevamento familiare della stessa specie.

Nell'allevamento familiare è possibile tenere caprini e ovini con un massimo di **9 (nove) capi**.

Gestione ed alimentazione della BDN

L'operatore non può introdurre animali nello stabilimento sino all'avvenuta registrazione in BDN. Ciascuno stabilimento viene identificato dal **codice aziendale**, di cui la BDN assicura l'univocità. Ciascun allevamento è identificato con un **numero di registrazione unico** generato dalla BDN e direttamente riferibile all'identificativo fiscale dell'operatore, al codice aziendale dello stabilimento in cui si svolge l'attività e alla specie degli animali detenuta.

La BDN costituisce la fonte ufficiale dei dati inerenti al sistema Identificazione & Registrazione degli stabilimenti, degli operatori e dei caprini e ovini.

L'accesso alla BDN è effettuato attraverso gli applicativi web disponibili nell'area riservata di VETINFO ed è garantito a tutti i soggetti che possono operare in BDN. Ciascun utente è configurato per gestire le competenze e l'operatività proprie del ruolo o profilo ad esso assegnato.

La procedura per richiedere un account è disponibile alla pagina vetinfo.it , colonna a sinistra: richiesta account per accesso a VETINFO.

DELEGA AD OPERARE IN BDN

L'operatore opera in BDN, per la registrazione degli eventi di propria competenza, direttamente o tramite un soggetto delegato.

Il soggetto delegato è una persona fisica o giuridica, rappresentata da un'associazione **o un soggetto privato (delegato generico)**.

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



Il delegante comunica al proprio delegato le informazioni sugli eventi ai fini della loro registrazione in BDN, nel rispetto delle tempistiche e con le modalità di riferimento.

Il conferimento della delega deve avvenire nel rispetto della pertinente normativa, pertanto la successiva registrazione della delega nella BDN non costituisce atto formale di conferimento della stessa. **L'atto deve essere documentato**. Nel contratto di delega, le parti, delegante e delegato, stabiliscono i tempi e i modi, documentabili, di comunicazione degli eventi da parte del delegante, per la registrazione in BDN da effettuare dal delegato entro i tempi previsti dal D.lgs. l&R 134/2022 e dal manuale operativo.

La delega per ciascuna attività (allevamento) è unica, ossia non è possibile associare più soggetti abilitati ad operare in BDN per la stessa attività o macello.

Poiché le attività di registrazione legate a motivi sanitari sono prioritarie, la ASL ha facoltà di operare sugli stabilimenti di competenza in qualsiasi momento, anche in presenza di altri delegati.

Aggiornamento delle informazioni delle attività registrate

L'operatore comunica tramite SUAPE, o tramite ASL, nei casi previsti, le modifiche inerenti all'attività degli stabilimenti e le cessazioni, entro i tempi previsti di 7 giorni. Le comunicazioni dovute tramite SUAPE sono:

1. Cambio dell'operatore
2. Cessazione, sospensione temporanea dell'attività, riattivazione delle attività temporaneamente sospese; per i pascoli tali eventi possono essere comunicati direttamente alla ASL competente.
3. Variazioni significative delle attività registrate e riconosciute che comportano ampliamento o diminuzione della superficie utilizzata, oppure aumento della consistenza dei capi, o che provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo.

Non sono considerate modifiche dell'attività da comunicare tramite SUAPE:

1. la variazione del rappresentante legale di persone giuridiche
2. la variazione del proprietario degli animali.

Obblighi dell'operatore in materia di identificazione dei caprini e ovini

L'operatore/proprietario provvede, direttamente o tramite delegato, a proprie spese, affinché ciascun **caprino e ovino** da esso detenuto sia identificato nello stabilimento di nascita o prima di lasciare lo stabilimento di nascita mediante le seguenti modalità:

- **Identificazione degli ovini e caprini da vita (rimonta), entro i 6 mesi dalla nascita e comunque prima di lasciare lo stabilimento di nascita, mediante:**
 - **marca auricolare e Bolo ruminale** riportanti il medesimo codice di identificazione individuale oppure
 - **doppia marca auricolare una delle quali con microchip**

E' stata richiesta la deroga per utilizzo del tatuaggio auricolare in sostituzione di una marca auricolare.

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



- **Identificazione degli ovini e caprini destinati al macello prima dei 12 mesi di età:**
 - Marca auricolare riportante il «numero di registrazione unico» dello stabilimento di nascita (14 caratteri), oppure
 - Marca auricolare riportante il codice di identificazione individuale (identificazione richiesta anche per gli agnelli IGP).

Il Registro di stalla, di carico e scarico degli animali, deve essere gestito esclusivamente in BDN (il registro cartaceo è abolito). Per mantenere aggiornato il Registro di stalla informatizzato in BDN occorre:

- **Registrare in BDN i caprini e gli ovini entro 7 giorni dall'apposizione** dei mezzi di identificazione (ossia le nascite sono registrate entro sette giorni dall'identificazione dei capi).
- **Registrare in BDN gli animali morti entro 7 giorni dall'evento.**

Nel caso di morte di animali al pascolo o in stalla è obbligatorio informare il servizio Veterinario della ASSL per consentire il prelievo del midollo allungato, ai fini della sorveglianza delle Encefalopatie spongiformi: scrapie classica, scrapie atipica, BSE.

Lo smaltimento degli animali morti e di altri sottoprodotti di origine animale deve avvenire presso impianti autorizzati, dopo il prelievo del midollo.

- **Comunicazione alla ASSL del furto, smarrimento o ritrovamento degli animali** e dei mezzi di identificazione entro **quarantotto ore** dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia consegnata alle Forze di Polizia.

Registrazione in BDN delle richieste degli identificativi (marche e boli).

L'allevatore può registrare gli eventi e i dati in BDN direttamente in prima persona oppure delegare altre persone o soggetti (Veterinari aziendali di fiducia; Centri di Assistenza Agricola CAA, Associazione Allevatori. Il Servizio Veterinario della ASSL può essere delegato solo in caso di allevamenti familiari con esclusione degli allevamenti appartenenti alla popolazione condizionalità che hanno presentato Domanda Unica e Domanda PSR.

Trasporto di caprini e ovini

L'operatore dello stabilimento di partenza degli animali, prima di qualsiasi movimento in uscita, sia per vita che per macello, produce e registra il documento di accompagnamento in BDN con tutte le informazioni previste; egli è direttamente responsabile delle dichiarazioni inserite in tale documento ed è obbligato entro sette giorni dall'evento ad annullarlo se la relativa movimentazione non è effettuata oppure a rettificare eventuali informazioni errate inerenti alla movimentazione già avvenuta.

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



Prima del movimento (inizio viaggio) devono essere correttamente riportate tutte le informazioni relative agli animali movimentati e al trasporto. Il documento di accompagnamento è valido solo se reca tutte le informazioni previste, inclusa la data e la durata del viaggio.

È operativa la funzionalità di registrazione automatica delle movimentazioni in BDN per bovini, equini, ovini, caprini, suini, camelidi e cervidi, pollame ed altri volatili (avicoli), lagomorfi e pesci. Tale funzionalità consente una evidente riduzione dei tempi di registrazione in BDN e inserisce le informazioni registrate nel documento informatizzato, sia in uscita che in entrata, tranne nei casi di rifiuto della movimentazione in ingresso da parte dell'operatore dello stabilimento di destinazione.

N.B. Eventuali registrazioni, correzioni o modifiche inerenti alle movimentazioni in ingresso e in uscita devono essere registrate in BDN **entro 7 giorni** dall'evento dall'operatore, prima della registrazione automatica da parte della BDN.

In casi eccezionali di compilazione non informatizzata del documento di accompagnamento, l'operatore deve registrare in BDN la movimentazione **entro 3 giorni dall'evento**. La BDN rende disponibili per il Servizio Veterinario i dati inerenti agli operatori e alle frequenze di utilizzo dei documenti di accompagnamento non informatizzati.

La ASL che ha ricevuto l'informazione dello smarrimento o del furto provvede a registrare l'evento in BDN entro **sette giorni** dalla comunicazione dell'operatore e, nel caso di ritrovamento, entro sette giorni dall'accertamento dell'identificazione del caprino o ovino.

Sanzioni

Mancata registrazione stabilimento

➤ **Infrazione art. 5 D.lgs 134/2022 comma 1 e 2 :**

- 1) gli operatori prima di iniziare la propria attività assolvono gli obblighi previsti dagli art. 5...ai fini della registrazione degli stabilimenti ed attività di loro pertinenza..
- 2) Gli operatori richiedono la registrazione in BDN con le modalità previste nel manuale operativo

Sanzione art. 17 comma 1, D.lgs 134/2022 da 750 euro a 7.500 euro

Mancata registrazione attività

➤ **Infrazione art. 5 D.lgs 134/2022 comma 1 e 2**

Sanzione art. 17 comma 1, D.lgs 134/2022 da 750 euro a 7.500 euro

Mancata comunicazione delle modifiche e cessazione delle attività

➤ **Infrazione art. 5 comma 5 lettera c) D.lgs 134/2022;**

Sanzione art. 17 comma 3 D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1.500

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



Mancata compilazione modello di accompagnamento animali

- **Infrazione art. 8 comma 7 D.lgs 134/2022** : l'operatore dello stabilimento di provenienza

Sanzione art. 18 comma 2 D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1500 per ciascuna movimentazione irregolare

Mancata registrazione movimentazioni in ingresso e in uscita ed altri eventi (nascite, identificazione, morte)

(sanzione mancato documento accompagnamento per chi riceve animali)

- **Infrazione art. 9 comma 5 D.lgs 134/2022** ;

Sanzione art. 18 comma 6 D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1500 per ciascun documento o ciascun evento non comunicato.

Mancato annullamento del documento di accompagnamento quando la movimentazione non viene effettuata

- **Infrazione dell'art. 8 comma 7 lettera b D.lgs 134/2022**

Sanzione art. 18 comma 3: da 150 euro a 1500 euro se non rettifica le informazioni o non annulla il doc. di accompagnamento

Mancata comunicazione furto, smarrimento o ritrovamento documento o mezzi di identificazione entro 48 ore

- **Infrazione art. 9 comma 6 D.lgs 134/2022** ;

Sanzione art. 18 comma 6 D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1500 per ciascun documento o ciascun evento non comunicato.

Mancata identificazione animali

- **Infrazione art. 9 comma 1 (ident. Individuale) e 4 (identif. per partita) D.lgs 134/2022** ;

Sanzione art. 18 comma 4 (quando è garantita la rintracciabilità) D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1500 per a) ciascun animale da identificare individualmente oppure
b) per ciascun gruppo di animali da identificare per gruppo

Sanzione art. 18 comma 5 (quando è impossibile l'identificazione o la rintracciabilità) D.lgs 134/2022 da euro 1500 a euro 9000 per

- a) ciascun animale da identificare individualmente oppure
b) per ciascun gruppo di animali da identificare per gruppo

Mancata notifica di malattie

- **Infrazione art. 6 comma 1 lettera a) e b) D.lgs n. 136/2022**

Sanzione art. 23 comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.